

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 147/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2012

**recante modifica del regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 51, paragrafo 4, l'articolo 74, paragrafo 4, e l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>, contiene le definizioni da applicarsi, ai sensi del testo dell'articolo in parola, alla sola parte II, titolo I, del detto regolamento. Tuttavia le espressioni «misure connesse alla superficie» e «misure connesse agli animali» compaiono nell'intero regolamento. È pertanto opportuno includere tali espressioni nell'elenco di definizioni stabilito all'articolo 2 del detto regolamento.
- (2) A fini di coerenza, all'articolo 31, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno sostituire l'espressione «sostegno connesso alla superficie» con l'espressione «misure connesse alla superficie».
- (3) Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo <sup>(3)</sup>, è stato modificato al fine di migliorare e semplificare talune norme in materia di controllo riguardanti i pagamenti connessi agli animali. A fini di coerenza con i controlli relativi alle misure connesse agli animali nell'ambito del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno includere le norme corrispondenti nel detto regolamento.
- (4) A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno considerare accertato un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è di norma correttamente stabilito; pertanto, se un bovino ha perso entrambi i marchi auricolari e la sua identità può essere stabilita senza alcun

dubbio, è opportuno che esso sia altresì incluso nel novero degli animali accertati e ammissibili al pagamento. Questo è tuttavia applicabile solo nel caso l'agricoltore abbia adottato misure idonee a porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco e, al fine di evitare i rischi di pagamenti irregolari, è necessario limitarne l'applicazione a un solo animale.

- (5) Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE <sup>(4)</sup>, ha istituito un nuovo sistema migliorato per l'identificazione e la registrazione di ovini e caprini. È pertanto opportuno inserire nell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 65/2011 una disposizione analoga relativa agli ovini e ai caprini dichiarati ai fini del pagamento.
- (6) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011, ai fini della parte II, titolo I, del regolamento (UE) n. 65/2011 si applica mutatis mutandis l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1122/2009. Mentre a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 i beneficiari di misure connesse agli animali sono tenuti a informare le autorità competenti di ogni cambiamento di luogo in cui è detenuto l'animale nel corso del periodo di detenzione, è necessario chiarire che l'inadempienza non produce sanzioni se gli animali in questione sono immediatamente localizzati nell'impresa durante il controllo in loco.
- (7) Per quanto attiene alle norme in materia di riduzioni ed esclusioni stabilite dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 65/2011 e all'ordine di applicazione delle riduzioni fissato dall'articolo 22 del medesimo regolamento, è necessario chiarire che l'esclusione a norma del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione <sup>(5)</sup> costituisce sempre l'ultima istanza nell'ordine di applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 65/2011. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 17 e 22 di tale regolamento.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 65/2011.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 65/2011 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.<sup>(5)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.